

CODACONS



Co-funded by
the European Union

GET ACTIVE ABOUT DEBT



Gli organi e gli attori delle procedure da sovraindebitamento: il ruolo del gestore, dell'organismo di composizione della crisi e del debitore nella vecchia e nuova normativa

GET ACTIVE ABOUT DEBT



Co-funded by
the European Union

RIFERIMENTI NORMATIVI- ABROGATI

- **Legge 27 Gennaio 2012, n. 3** (pubblicata in G.U. del 30 gennaio 2012, n. 24)
- Novità introdotte dalla **legge n. 176/2020**

NORMATIVA IN VIGORE

- **Decreto Legge 24 settembre 2014, n. 202** (Regolamento per creazione O.C.C.)
- **Dal 15/07/2022 sostituzione procedure con D.lgs.14/2019** - recentemente modificato dal D.lgs. 17/06/2022 n. 83 – artt. da 65 a 83 e da 268 a 277

O.C.C. AUTORIZZATI

SEZIONE A

- C. C. I. A. A. (organismo conciliazione)
- Segretariato sociale
- Ordine Avvocati
- Ordine Notai
- Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

SEZIONE B

- Comuni
- Province
- Città Metropolitane
- Regioni
- Istituzioni universitarie pubbliche

REQUISITI PER ISCRIZIONE

- REFERENTE INDIPENDENTE
- POLIZZA ASSICURATIVA
- REGOLAMENTO CONFORME
- GESTORI DELLA CRISI
AVVOCATI/COMMERCIALISTI/NOTAI
- FORMAZIONE MINIMA OBBLIGATORIA – 40H
- SEZ- A – NR. DA 1 IN SU
- SEZ- B – NR. DA 5 IN SU

SOVRAINDEBITAMENTO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

- Il D.M. 202/2014 disciplina le modalità di iscrizione degli OCC. Presso il Ministero della Giustizia
- Il referente è il legale rappresentante dell'O.C.C. cura la tenuta del registro ed effettua le nomine.
- La segreteria svolge il lavoro amministrativo
- I gestori della crisi sono professionisti (Avvocati-CommercialistiNotai) indipendenti (in regola con la formazione obbligatoria di 40h in materia di crisi ed il corso di abilitazione alla gestione della crisi) iscritti presso l'Organismo su richiesta del Referente ed inseriti nell'albo ministeriale.

DEFINIZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO CCII

Art. 2 *Definizioni*

1. Ai fini del presente codice si intende per:

- a)** “crisi”: lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;
- b)** «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- c)** «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

DEFINIZIONE DEI FRUITORI

1. Consumatore

e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;



Obbligazioni estranee ad attività d'impresa e

professionale

2. Altri soggetti

d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;

- IMPRENDITORE AGRICOLO → ART. 2135 CODICE CIVILE
- START-UP INNOVATIVE → LA STARTUP INNOVATIVA SI RITIENE TALE FINO AD UN MASSIMO DI 5 ANNI DALLA COSTITUZIONE DELLA STESSA, SENZA CONSIDERARE L'EFFETTIVO MOMENTO IN CUI SI È RAGGIUNTO LO STATUS DI "INNOVATIVA".

- ART. 2 LETT. E) C.C.I.I.
- LA PERSONA FISICA CHE AGISCE PER SCOPI ESTRANEI ALL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANA O PROFESSIONALE EVENTUALMENTE SVOLTA, ANCHE SE SIA SOCIA DI UNA DELLE SOCIETÀ AD UNO DEI TIPI REGOLATI NEI CAPI III, IV E VI DEL TITOLO V DEL LIBRO QUINTO DEL CODICE CIVILE, PER I DEBITI ESTRANEI A QUELLI SOCIALI


Titolo V Libro quinto

Capo III: società in nome collettivo

Capo IV: società in accomandita semplice


Capo VI: società in accomandita per azioni

ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI



OPERATIVITÀ O.C.C.





GET ACTIVE ABOUT DEBT



Co-funded by
the European Union

REFERENTE

«La persona fisica che, agendo in modo indipendente, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi.»

(art. 2, comma 1, lett. i), decreto 202/2014)

- REQUISITO INDIPENDENZA → «ASSOLUTA AUTONOMIA»
- INDIRIZZO E COORDINAMENTO O.C.C. → «CURA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE O.C.C.»;
- DISTRIBUZIONE INCARICHI CON EQUITÀ (TENUTO CONTO NATURA E IMPORTANZA AFFARE);
- TENUTA ED AGGIORNAMENTO ELENCO GESTORI DELLA CRISI;
- NOMINA + SOSTITUZIONE GESTORI DELLA CRISI;
- RELAZIONE SU GESTIONE DGSTAT
- INFORMAZIONI – MINISTERO PER PROCEDURE E GESTORI DELLA CRISI;

REQUISITI

- Iscrizione ordini professionali avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, notai – (Laurea magistrale materie scientifiche economiche e corso DM 202/2014 di 200h)
- Formazione specifica in conformità all'art. 4, c. 6 DM 202/2014 (40 ore complessive)
- Requisito di Onorabilità di cui all'Art.2382 cc Requisiti ex art. 28 L. Fall., art. 35 co.1 e co.4 bis d. lgs. 159/2011 (no misure prevenzione), no condanna sentenza passata in giudicato reati in materia bancaria, finanziaria ed assicurativa, no sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento, indipendenza rispetto alla procedura

GESTORE DELLA CRISI

«La persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.»

(art. 2, comma 1, lett. f), decreto 202/2014)

- ACCETTAZIONE L'INCARICO E DICHIARA INDIPENDENZA
- AUSILIARIO DEL GIUDICE DELEGATO ALLA PROCEDURA
- RIVESTE UN RUOLO SPECIFICO NELLE DIVERSE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Gli artt. 65 e 66 CCII

Ruolo dell'Organismo

Procedure familiari

Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo (Vis attractiva del concordato minore)

- **Art. 65** L'OCC, potrebbe essere attestatore, oltre che assumere il ruolo di commissario giudiziale o liquidatore
 - **Art. 66** Le Procedure con sovraindebitamento comune possono essere inserite in un'unica procedura familiare. Le masse Attive/Passive devono rimanere distinte.
- Parenti entro il IV grado
 - Affini entro il II
 - Parti dell'unione civile
 - Conviventi di fatto l.76/2016

I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento (sia nel caso del consumatore che nel concordato minore) quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha una origine comune